



COMUNE DI VILLE DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38099 - tel. 0462-340244

Ufficio Tecnico – via Giovanelli n. 38

indirizzo e-mail: tecnico@comune.villedifiemme.tn.it

indirizzo pec.: comune@pec.comune.villedifiemme.tn.it

cod. fisc. e p. IVA 02570230223



Prot. n. 2102 – 9.4 PG/mb

Ville di Fiemme, 28/03/2024

ORDINANZA N. 36_2024

OGGETTO: **ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità. Divieto d'uso della canna fumaria e di ogni apparecchiatura collegata per l'edificio identificato dalla p.ed. 322 PM 3 in C.C. Carano in località Solaiolo n. 12 a Ville di Fiemme (TN).**

IL SINDACO

A seguito dell'intervento di data 27/03/2024 del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Carano, intervenuto alle ore 21.22 per domare il principio d'incendio che ha interessato la canna fumaria collegata con alla stufa ad olle dell'edificio identificata dalla p.ed. 322 PM 3 in C.C. Carano in località Solaiolo n. 12 a Ville di Fiemme (TN), come in atti ns. prot. n. 2072 del 28/03/2024;

dato atto che, a seguito di rapporto in forma scritta del Comandante dei vigili del fuoco volontari di Carano, l'evento non ha causato danni a persone, ma andranno accertate le cause dell'incendio con la presentazione di un collaudo e/o di una certificazione da parte di una ditta qualificata che attesti l'integrità della canna fumaria e di ogni apparecchiatura collegata, nel rispetto delle normative in materia;

dato atto che la situazione creatasi presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali;

dato atto inoltre che la situazione creatasi presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse, al fine di evitare danni a persone ed a cose, in caso di mancato adempimento agli obblighi prescritti dalla normativa vigente;

considerato altresì che la situazione creatasi nell'edificio può dar adito a pericolo di esalazioni, d'incendio e/o di eventuali crolli sulla pubblica via e/o sugli edifici vicini, e pertanto vi è l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare il pericolo per l'incolumità delle persone ospiti nell'edificio e nelle case vicine, nonché a quelle in transito ed all'ambiente;

rilevato che l'art. 62, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LR 03/05/2018, n. 2, prevede che il sindaco adotti, *“con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini”*;

riconosciuta quindi la necessità e l'urgenza di provvedere;

vista la LR 03/05/2018, n. 2;

rilevato che la proprietà dell'edificio presso la quale si è verificato l'incendio della canna fumaria, sito a Ville di Fiemme (TN) in località Solaiolo n. 12 ed identificato dalla p.ed. 322 PM 3 in C.C. Carano, risulta di:

ORDINA

a: xxx

di provvedere:

- a) entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, a ristabilire l'efficienza e la regolarità della funzionalità della canna fumaria e di ogni apparecchiatura collegata, citate in premessa;

b) fino ad avvenuta esecuzione delle opere di cui al punto precedente, ogni apparecchiatura della realtà collegata al condotto fumario malfunzionante dovrà essere mantenuta spenta;

gli interventi illustrati dovranno essere eseguiti a cura di personale abilitato in conformità alla normativa urbanistica provinciale LP 4 agosto 2015, n. 15 e relativo Regolamento DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e nazionale, con impiego di materiali e soluzioni tecniche idonee, come previsto dalle norme UNI, EN e ISO di settore, con rilascio della dichiarazione di conformità/di collaudo;

la situazione di pericolo, stante il carattere di urgenza, deve essere eliminata immediatamente e comunque entro il termine perentorio:

- di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della presente per la manutenzione/ricostruzione del condotto fumario in oggetto e delle apparecchiature ad esso collegate.

Indica nel termine di un mese l'efficacia del presente provvedimento, fermo restando la facoltà di revocare anteriormente alla scadenza qualora la situazione di pericolo venga rimossa anteriormente, ovvero la facoltà di reiterazione o proroga, nel caso in cui tale situazione dovesse permanere.

La presente valga come autorizzazione ai lavori.

Si precisa che, decorso infruttuosamente il termine su indicato, o anticipatamente in caso di grave pericolo immediato, l'Amministrazione comunale procederà ad adottare i legittimi provvedimenti di competenza, compresa l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, ai sensi dell'art. 62, comma 5, della LR 2/2018;

gli Uffici di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico comunale sono incaricati di dare adeguata pubblicità e pronta esecuzione al presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica;

responsabile del procedimento è l'ing. Marco Maurina, Funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico, al quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

AVVERTE

che i trasgressori saranno perseguiti penalmente ai sensi dell'art. 650 del codice penale; è fatto comunque salvo l'eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

IL SINDACO
(dott. Paride Gianmoena)

f.to digitalmente
